UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

D.R. Rep. n. 84/2019
Prot.n. 36418

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168: "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.;
VISTO il D.P.R. 11.07.1980 n. 382: "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;
VISTO lo Statuto di autonomia dell'Ateneo;
VISTO il Regolamento generale di Ateneo;
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo;
VISTA la legge 4 novembre 2005, n. 230:" Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari".
VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240: "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
VISTO il D.M. 22.10.2004 n. 270 : "Autonomia didattica degli atenei";
VISTO il D.M. 30.01.2013 n. 47: "Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica" e succ. modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.M. 23.12.2013 n. 1059: "Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica Adeguamenti e integrazioni al DM 30 gennaio 2013, n.47" e succ. modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.M. 02.02.2017 n. 249: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti[……]";
VISTO il parere positivo espresso dal Consiglio di Amministrazione in data 28.06.2017;
VISTA la deliberazione del Senato Accademico in data 18.07.2017;
VISTO il Decreto Rep. 383/2017 del 04/09/2018 Prot. 131297 inerente l'emanazione del Regolamento Studenti a decorrere dal 4 settembre 2017;
VISTO il parere positivo espresso dal Consiglio di Amministrazione in data 25.01.2019 inerente la modifica all'Articolo 13 al comma 5;
VISTA la deliberazione del Senato Accademico in data 12.02.2019 inerente l'approvazione della modifica all'Articolo 13 al comma 5;

EMANA
il seguente Regolamento:

REGOLAMENTO STUDENTI

<u>I PARTE – NORME E PROCEDURE</u>

TITOLO I – PREMESSA
Art. 1 – Oggetto della disciplina e finalità
Art. 2 – Definizioni

TITOLO II – IMMATRICOLAZIONI ED ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO
Art. 3 – Immatricolazione a Corsi di laurea o laurea magistrale a ciclo unico
Art. 4 – Immatricolazione ai Corsi di laurea magistrale
Art. 5 – Iscrizione ad anni successivi al primo
Art. 6 – Soggetti che non sono tenuti a rinnovare l'iscrizione
Art. 7 – Iscrizione con abbreviazione di carriera
Art. 8 – Divieto di contemporanea iscrizione
Art. 9 – Iscrizione a insegnamenti singoli

TITOLO III – CARRIERA DELLO STUDENTE
Art. 10 – Studenti a tempo parziale e percorso breve
Art. 11 – Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero
Art. 12 – Documenti di riconoscimento e credenziali
Art. 13 – Contribuzione studentesca
Art. 14 – Modalità di accertamento della frequenza e di svolgimento delle attività formative
Art. 15 – Attività opzionali e piani di studio individuali
Art. 16 – Esami di profitto
Art. 17 – Verbali esami di profitto
Art. 18 – Prova finale
Art. 19 – Ammissione alla prova finale
Art. 20 – Redazione tesi/elaborato finale
Art. 21 – Relatore, Correlatore e Controrelatore
Art. 22 – Commissione per la prova finale
Art. 23 – Rilascio di titoli accademici
Art. 24 – Mobilità internazionale studentesca
Art. 25 – Tirocinio

TITOLO IV – MODIFICAZIONI DELLA CONDIZIONE DELLO STUDENTE
Art. 26 – Condizione di modifica di status dello studente
Art. 27 – Passaggi da e ad altro Corso di studio dell'Ateneo
Art. 28 – Trasferimenti ad altro Ateneo
Art. 29 – Trasferimenti da altro Ateneo
Art. 30 – Cessazione temporanea degli studi (ex sospensione)
Art. 31 – Interruzione degli studi
Art. 32 – Decadenza
Art. 33 – Rinuncia agli studi
Art. 34 – Passaggio da previgente a nuovo ordinamento

II PARTE – DIRITTI E DOVERI DELLA COMUNITÀ STUDENTESCA

TITOLO V – DIRITTI E DOVERI DELLO STUDENTE
Art. 35 – Principi e tutele fondamentali
Art. 36 – Rappresentanti degli studenti
Art. 37 – Assicurazione studenti
Art. 38 – Trattamento dati personali
Art. 39 – Tutela degli studenti transgender o transessuali
Art. 40 – Prove d'esame
Art. 41 – Servizi e qualità della didattica
Art. 42 – Certificazione e titoli
Art. 43 – Partecipazione ai procedimenti amministrativi
Art. 44 – Norme di disciplina- Disposizioni generali
Art. 45 – Accertamento dell'illecito disciplinre
Art. 46 – Applicazione delle sanzioni
Art. 47 – Provvedimento finale

TITOLO VI– DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 – Norme comuni e finali

I PARTE – NORME E PROCEDURE

TITOLO I – PREMESSA

Articolo 1 – Oggetto della disciplina e finalità

1. Il presente Regolamento, previsto dall'art. 11 comma 9 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, disciplina le procedure amministrative e i comportamenti relativi alle carriere degli studenti. Alla sua osservanza sono tenuti gli studenti dell'Ateneo. Il presente Regolamento si articola in due parti:

- una parte generale con le principali procedure di interesse per gli studenti;
- una parte che riguarda i diritti e i doveri della comunità studentesca, comprese le forme di sostegno del diritto allo studio, e le norme di disciplina.

In Appendice vengono riportati i link al portale dell'Ateneo dove consultare e scaricare le guide pratiche e la modulistica relative alle procedure amministrative. Essendo soggetta a possibili variazioni, tale appendice non costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende (in ordine alfabetico):

a) per **appello d'esame**, la data o la tornata di date, corredate da luogo e orario, in cui è possibile sostenere un esame di profitto;

b) per **Ateneo**, l'Università di Modena e Reggio Emilia;

c) per **attività formativa**, ogni attività organizzata o prevista dall'Ateneo al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, ed in particolare gli insegnamenti, i seminari, le esercitazioni pratiche o di laboratorio, le attività didattiche a piccoli gruppi, i tirocini e le tesi;

d) per **calendario degli esami di profitto**, l'elenco degli appelli d'esame;

e) per **carriera**, l'insieme di atti e attività, preordinati al conseguimento del titolo accademico, compiuti dallo studente per l'ottenimento di un titolo universitario di I o II livello;

f) per **casella** di posta elettronica istituzionale, la casella e-mail resa disponibile allo studente con la registrazione nei sistemi informatici di Ateneo e accessibile con le credenziali istituzionali;

g) per **classe** di appartenenza dei corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 509/2009 e art. 4 del D.M. 270/04 e aventi lo stesso valore legale;

h) per **coorte**, l'insieme di studenti che si iscrive al primo anno di un determinato Corso di studio in un determinato Anno Accademico;

i) ai soli fini del presente Regolamento, per **Corsi di studio** (CdS), i corsi idonei a conseguire una laurea, una laurea magistrale o una laurea magistrale a ciclo unico.

j) per **Corsi di studio interateneo**, corsi di studio attivati in convenzione con altri Atenei italiani ed altri eventuali soggetti istituzionali;

k) per **Corsi di studio internazionali**, corsi di studio che presentano le specifiche caratteristiche definite dalla normativa ministeriale vigente;

l) per **credenziali istituzionali**, le credenziali di autenticazione appositamente attribuite dai servizi informatici di Ateneo o altri dispositivi di identificazione forniti dall'Ateneo il cui utilizzo è disciplinato da apposito Regolamento;

m) per **credito formativo universitario** (CFU), la misura del carico di lavoro, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata personale preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei corsi di studio;

n) per **immatricolazione**, l'iscrizione dello studente per la prima volta nella sua vita ad un determinato corso di studio di una delle università italiane;

o) per **iscrizione**, l'ammissione di studenti già immatricolati al medesimo o ad altro corso di studio per l'anno accademico corrente;

p) per **obbligo formativo aggiuntivo** (OFA), le attività formative preordinate al recupero delle eventuali lacune formative accertate in sede di verifica della preparazione iniziale dello studente ai fini dell'immatricolazione ad un Corso di laurea o ad un Corso di laurea magistrale a ciclo unico e da recuperare entro il 1° anno di corso, di cui al Regolamento didattico di Ateneo e secondo le modalità previste dai regolamenti didattici dei corsi di studio;

q) per **ordinamenti didattici**, gli ordinamenti dei Corsi di studio attivi;

r) ai soli fini del presente Regolamento, per **ordinamenti didattici previgenti**, gli ordinamenti dei Corsi di studio della stessa classe precedenti agli ultimi attivati.

s) per **Organi Accademici**, il Rettore, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione;

t) per **portale**, il sito web dell'Ateneo;

u) per **Regolamento didattico di Ateneo**, il Regolamento di Ateneo emanato ai sensi dell'art. 11 del DM 270/04 che raccoglie tutti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell'ateneo e che comprende una parte generale che riguarda le regole sulla didattica applicate dall'Ateneo per tutti i Corsi di studio;

v) per **Regolamento didattico di Corso di studio**, l'insieme delle regole inerenti alle attività didattiche e all'organizzazione di uno specifico Corso di studio;

w) per **studenti**, coloro che sono iscritti ai Corsi di studio all'Ateneo di cui alla precedente lettera i;

z) per **studenti a tempo parziale** (part time), coloro ai quali è riconosciuta questa condizione sulla base dei criteri deliberati dagli Organi Accademici e per i quali si suddividono le attività didattiche di un anno accademico su più due anni accademici;

α) per **Struttura didattica competente**, la struttura di appartenenza del Corso di studio con i relativi organi decisionali:

- Consiglio di Dipartimento/Facoltà/Scuola;

- Consiglio di Corso di studio, laddove istituito, o apposito organismo previsto dal Dipartimento o Scuola secondo i relativi regolamenti.

TITOLO II – IMMATRICOLAZIONE ED ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO

Articolo 3 – Immatricolazione a Corsi di laurea o laurea magistrale a ciclo unico

1. L'immatricolazione ad un Corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico dell'Ateneo si effettua esclusivamente per via telematica, salvo esplicite deroghe connesse alla tipologia di titolo di studio (ad esempio con titolo di studio straniero) o a particolari situazioni individuali nei modi e nei termini stabiliti annualmente dagli Organi Accademici. Sono fatte salve le disposizioni annuali disciplinate dagli specifici bandi per l'ammissione ai CdS.

2. Per i CdS internazionali gli Organi Accademici possono stabilire appositi termini e modalità relative alle immatricolazioni.

3. Per i CdS interateneo i termini e le modalità relative alle iscrizioni sono stabilite dalle apposite Convenzioni.

Articolo 4 – Immatricolazione ai Corsi di laurea magistrale

1. Per l'ammissione al Corso di laurea magistrale, è richiesto il possesso dei requisiti curriculari previsti dall'ordinamento e dal Regolamento didattico di Corso di studio e specificati nel bando di ammissione. Eventuali integrazioni dei requisiti curriculari devono essere acquisite prima della verifica dell'adeguatezza della personale preparazione iniziale, obbligatoria per legge, e quindi dell'immatricolazione.

2. Lo studente può iscriversi alla prova di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione iniziale anche in mancanza del titolo di laurea, a condizione che acquisisca il titolo richiesto entro il termine indicato dal bando e comunque entro il termine ultimo delle immatricolazioni.

Articolo 5 – Iscrizione ad anni successivi al primo

1. Fino al conseguimento del titolo di studio, lo studente deve iscriversi senza soluzione di continuità a tutti gli anni di corso previsti dal percorso scelto fatto salvo quanto indicato nel Regolamento Didattico di Ateneo.

2. L'iscrizione agli anni di corso successivi al primo avviene con il solo pagamento della contribuzione universitaria studentesca. È in regola con l'iscrizione lo studente che assolve al pagamento della contribuzione universitaria studentesca per gli importi ed entro le scadenze fissate dagli Organi Accademici. Per alcuni CdS l'iscrizione agli anni successivi al primo è subordinata inoltre al superamento di eventuali requisiti curriculari stabiliti dal Regolamento Didattico del proprio Corso di studio. In particolare:
- per accedere al 2° anno delle lauree e delle lauree magistrali a ciclo unico devono essere stati recuperati/superati gli eventuali OFA assegnati a seguito della prova di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione iniziale;
- devono essere stati rispettati gli eventuali "sbarramenti" (acquisizione di un numero minimo di attestazioni di frequenza e/o di CFU) inseriti dai CdS e indicati nei relativi regolamenti didattici.

3. Sono tenuti a ripetere l'iscrizione al medesimo anno:
a) gli studenti che non assolvano agli OFA entro la data di inizio delle attività didattiche del secondo anno di corso (30 settembre);
b) gli studenti che non abbiano superato gli sbarrameti di cui al precedente comma 2.

4. Sono iscritti in qualità di fuori corso gli studenti che, senza aver conseguito il titolo, si siano iscritti a tutti gli anni di corso previsti in base alla durata normale e che abbiano ottenuto tutte le attestazioni di frequenza.

Articolo 6 – Soggetti che non sono tenuti a rinnovare l'iscrizione

Non sono tenuti a rinnovare l'iscrizione:
- Gli studenti che intendono trasferirsi ad altro Ateneo;
- Gli studenti che intendono interrompere o sospendere gli studi per il nuovo Anno Accademico;
- Gli studenti che prevedono di laurearsi entro l'anno accademico al quale sono iscritti (si veda Art. 18, comma 7).

Articolo 7 – Iscrizione con abbreviazione di carriera

1. Lo studente in possesso di un titolo accademico italiano o estero o di una pregressa carriera accademica in Italia o all'estero conclusa senza conseguimento del titolo, nel caso si iscriva ad un CdS dell'Ateneo, può presentare al Magnifico Rettore domanda di abbreviazione di carriera.

2. La struttura didattica competente valuta il percorso formativo, riconoscendo, se possibile, CFU già acquisiti nella precedente carriera per attività didattiche del nuovo percorso (si veda l'Art. 26 comma 2 del presente Regolamento).

Articolo 8 – Divieto di contemporanea iscrizione

1. Non è ammessa l'iscrizione contemporanea a più CdS italiani ed esteri.
2. Non è ammessa l'iscrizione contemporanea a CdS e a corsi di Dottorato, Scuola di Specializzazione e Master di primo e secondo livello.
3. La contemporanea iscrizione a CdS dell'Ateneo e a conservatori di musica, istituti musicali pareggiati e Accademia Nazionale di Danza è consentita secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 9 – Iscrizione a insegnamenti singoli

1. E' facoltà dei singoli Corsi di Studio consentire l'iscrizione a singoli insegnamenti nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, disciplinandola nei propri regolamenti didattici, a chiunque ne faccia richiesta, purché in possesso dei requisiti per l'accesso di cui al successivo comma 3, inclusi gli studenti dell'Ateneo, purché in regola col pagamento delle tasse.

2. Per l'iscrizione a insegnamenti singoli è necessario possedere i seguenti requisiti:
a) per un insegnamento di laurea triennale o magistrale a ciclo unico è richiesto un diploma di scuola secondaria di secondo grado;
b) per un insegnamento di laurea magistrale è richiesto il possesso del titolo di studio previsto per l'accesso a detta laurea magistrale, fatte salve eventuali ulteriori limitazioni introdotte da Regolamento didattico del corso di studio;

3. Effettuata l'iscrizione, valida unicamente per l'anno accademico corrente, la scelta dell'insegnamento singolo non è modificabile. In caso di rinuncia, la quota di iscrizione non è rimborsabile.

4. Agli studenti dell'Ateneo è consentita l'iscrizione fino ad un massimo di due insegnamenti singoli nello stesso anno accademico presso questo o altri Atenei che di norma vengono registrati in soprannumero nella carriera dello studente, senza pertanto essere conteggiati nel calcolo della media ai fini del voto di laurea. Nel caso in cui uno studente iscritto al CdS chieda il riconoscimento di un singolo insegnamento superato presso un altro ateneo e previsto come obbligatorio nell'offerta didattica programmata, il CdS o la commissione preposta valuta discrezionalmente se concedere o meno il riconoscimento dei relativi CFU.

TITOLO III – CARRIERA DELLO STUDENTE

Articolo 10 – Studenti a tempo parziale e percorso breve

1. I CdS dell'Ateneo possono prevedere nei propri regolamenti didattici, in alternativa al tempo pieno, l'iscrizione a tempo parziale (part-time) al 50%. L'iscrizione part-time, riservata esclusivamente agli studenti in corso, consiste nel suddividere la frequenza e il superamento degli esami di un anno (circa 60 crediti) su due annualità. L'iscrizione part-time comporta altresì una riduzione della contribuzione universitaria studentesca. L'opzione resta ferma per due anni accademici.

2. Le strutture didattiche competenti deliberano sulla possibilità per lo studente di completare i Corsi di studio in un tempo inferiore alla durata normale. Lo studente che intende frequentare per una durata inferiore alla durata normale del corso di studio deve presentare un piano di studio individuale che è soggetto ad una valutazione discrezionale delle strutture didattiche competenti.

3. Le strutture didattiche competenti possono disciplinare per gli studenti part time modalità di didattica, di studio, d'esame, di ricevimento dei docenti, adeguate alle loro esigenze. Le strutture didattiche competenti possono altresì riconoscere come attività di tirocinio eventuali attività lavorative svolte, subordinatamente all'attinenza delle medesime alle finalità didattiche del corso di studio e nei limiti previsti dalla normativa vigente e dalle linee guida degli Organi Accademici.

Articolo 11 – Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero

1. I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale e il riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti all'estero sono determinati dalla normativa vigente. Al riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione ai corsi di studio si applicano la normativa e gli accordi internazionali vigenti.

2. Per il riconoscimento dei periodi di studio e dei titoli accademici effettuati o conseguiti presso Università o Istituti di istruzione universitari esteri, ai fini dell'ammissione agli anni successivi al primo e della prosecuzione degli studi di qualsiasi livello, è altresì necessaria specifica valutazione delle strutture didattiche competenti, sulla base dei principi stabiliti dal Regolamento Didattico di Ateneo. Le strutture didattiche competenti operano in base ai principi di equità, non discriminazione, trasparenza e ai criteri

di 'comparabilità', stabiliti dagli accordi internazionali. Il rifiuto del riconoscimento sarà adeguatamente motivato da comprovate e sostanziali differenze e saranno date informazioni sui possibili provvedimenti che il richiedente può adottare, ai sensi della normativa vigente.

3. L'Ateneo si impegna, secondo quanto stabilito dagli accordi internazionali, a dar seguito ad ogni richiesta ragionevole di informazioni da parte delle istituzioni o autorità competenti di altri Paesi affinché i titoli di studio ottenuti presso questa istituzione possano essere adeguatamente riconosciuti, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 12 – Documenti di riconoscimento e credenziali

1. A seguito dell'immatricolazione a un Corso di studio, l'Ateneo rilascia allo studente una tessera magnetica e le credenziali istituzionali. Le credenziali istituzionali devono essere utilizzate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui all'apposito Regolamento.

2. Lo studente è responsabile della corretta conservazione della propria tessera magnetica e delle credenziali istituzionali.

3. La tessera magnetica può essere utilizzata come strumento di identificazione all'interno delle strutture da parte del personale universitario, e le credenziali istituzionali come strumento di autenticazione ai servizi offerti dall'Ateneo (posta elettronica di Ateneo, Dolly, Wi-fi, VPN, Esse3).

4. Le credenziali istituzionali corrispondono anche ad un account email: unimoreid@studenti.unimore.it, da attivare via web. L'indirizzo sarà automaticamente incluso nelle liste studenti (ad esempio studenti@unimore.it) sulle quali gli studenti riceveranno le comunicazioni istituzionali da parte degli uffici dell'Ateneo. Tale mailbox verrà disattivata 3 anni dopo il conseguimento del titolo.

5. La casella di posta elettronica costituisce un canale privilegiato per la comunicazione tra lo studente e l'Ateneo.

Articolo 13 – Contribuzione studentesca

1. Il contributo onnicomprensivo costituisce la quota annuale a carico dello studente a copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici ed amministrativi. Il contributo universitario può essere ripartito in rate, secondo importi e scadenze fissati annualmente dagli Organi Accademici.

2. Ulteriori sottorateazioni sono ammesse solo in casi di eccezionale rilievo, dietro presentazione di un'apposita istanza debitamente motivata e documentata.

3. Il pagamento di una rata o la presentazione di una domanda oltre i termini per essa previsti comportano, fatta salva l'eventuale irricevibilità, l'addebito di una maggiorazione, nella misura stabilita annualmente dagli Organi Accademici.

4. Gli Organi Accademici determinano annualmente, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, l'importo del contributo onnicomprensivo nel quale sono ricompresi anche i contributi per attività sportive. Restano ferme le norme in materia di imposta di bollo, di esonero e di graduazione dei contributi e le norme sulla tassa regionale per il diritto allo studio. Gli Organi Accademici determinano annualmente anche la quota inerente i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali, il contributo per trasferimento presso altro Ateneo, ricognizione, cessazione temporanea dagli studi, fruizione di servizi didattici "non convenzionali" e soggiorni di studio all'estero nell'ambito di programmi di mobilità riconosciuti dall'Ateneo.

5. Lo studente non in regola con il pagamento della quota annuale di contribuzione – anche di una singola rata – o che non abbia proceduto alla restituzione delle somme eventualmente percepite a qualunque titolo ove revocate con apposito provvedimento, non può compiere alcun atto di carriera universitaria, compreso il sostenimento di esami di profitto, né sostenere la prova finale.

6. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia ad apposito Regolamento in materia di contribuzione studentesca ai sensi della normativa vigente.

Articolo 14 – Modalità di accertamento della frequenza e di svolgimento delle attività formative

1. Nei CdS che prevedono l'obbligatorietà della frequenza, le modalità di accertamento della frequenza delle attività formative vengono definite nei regolamenti didattici dei CdS. Le attestazioni di frequenza hanno valore e rilevanza esclusivamente didattica. Spetta al docente, alla fine delle lezioni, la registrazione per via telematica delle frequenze nella carriera degli studenti, che risultano così ottenute senza ulteriori formalità. Lo studente che non ha ottenuto le firme di frequenza deve frequentare le lezioni degli insegnamenti per i quali è in difetto.

2. Riguardo allo svolgimento delle lezioni:
a) le attività didattiche riferite ad ogni anno accademico iniziano, di norma, non oltre il 1° ottobre;
b) l'orario delle lezioni relativo ai singoli CdS per ogni anno accademico è stabilito dalle strutture didattiche competenti, sentiti i docenti interessati, e comunicato secondo le scadenze ministeriali e, di norma, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività didattiche;
c) gli orari degli insegnamenti obbligatori per gli studenti dello stesso anno di corso non possono sovrapporsi;
d) al fine di prevedere una tempistica omogenea per le attività dell'Ateneo, i singoli anni di corso sono di norma articolati in due periodi didattici, intervallati da un periodo di esami, fatto salvo quanto previsto dai regolamenti didattici dei CdS.

Articolo 15 – Piani di studio individuali e attività a scelta dello studente

1. Lo studente, sulla base di motivate esigenze, se consentito dal Regolamento didattico del CdS, può seguire un piano di studi individuale purché coerente con l'ordinamento didattico del CdS e con l'offerta programmata prevista per la coorte di immatricolazione. In ogni caso non potranno essere derogati gli insegnamenti previsti come obbligatori.

2. I piani di studio individuali, comprensivi delle attività a scelta dello studente, sono valutati secondo le modalità indicate nei Regolamenti didattici dei corsi di studio. Qualora il piano proposto non sia ritenuto approvabile, lo studente ha diritto ad essere sentito.

3. Il termine per la presentazione dei piani di studio individuali è fissato nei Regolamenti di corso di studi.

4. Le attività a scelta dello studente, purché coerenti col progetto formativo, potranno esssere scelte tra tutte quelle offerte nell'Ateneo. Possono essere scelti insegnamenti attivati in CdS a numero programmato, subordinatamente al parere positivo della struttura didattica erogante.

5. Lo studente fuori corso non può presentare una richiesta di modifica rispetto ad una precedente scelta di insegnamenti opzionali.

6. Lo studente che abbia terminato tutti gli esami degli anni precedenti e dell'anno in corso **può** sostenere verifiche del profitto delle attività formative dell'anno successivo secondo le indicazioni previste nel Regolamento didattico del proprio CDS, con l'eccezione del CdS che non possono essere abbreviati.

Articolo 16 - Esami di profitto

1. Per esame di profitto si intende qualsiasi prova o verifica volta all'accertamento dei risultati di apprendimento attesi dallo studente che venga svolta secondo modalità determinate dal Regolamento didattico di Ateneo davanti ad una commissione giudicatrice.

2. Gli esami comportano una valutazione espressa in trentesimi con eventuale lode o un'idoneità che deve essere riportata su apposito verbale, predisposto telematicamente. I CFU sono acquisiti se si consegue l'idoneità oppure se la votazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di votazione massima (30/30) la commissione può concedere all'unanimità la lode. Nel caso della valutazione del merito pre-

vista per le selezioni dei bandi di mobilità internazionale si applicano le regole previste nel Bando stesso.

3. Le attività formative che prevedono una idoneità vengono stabilite nel Regolamento didattico del corso di studio e non concorrono a formare la media ai fini del voto di laurea.

4. La verifica dell'acquisizione delle abilità linguistiche può essere effettuata dal Centro Linguistico di Ateneo con modalità concordate con l'Ateneo e/o il Corso di studio.

5. Nella valutazione si può tenere conto dell'esito di prove scritte, pratiche o grafiche e/o di colloqui svolti durante le eventuali verifiche in itinere.

6. Il calendario degli esami di profitto è stabilito dalle strutture didattiche competenti, sentiti i docenti interessati, nei limiti di quanto previsto nel Regolamento didattico di Ateneo. Tale calendario tiene conto delle date di svolgimento delle prove finali, in particolare del III periodo (di cui al successivo Art. 18 comma 7) e deve essere pubblicato entro il 30 settembre precedente l'inizio delle lezioni.

7. Si possono sostenere esami solamente per gli insegnamenti presenti nel proprio piano di studi, comprese le attività a scelta, rispettando le eventuali propedeuticità e gli eventuali obblighi di frequenza.

8. Nella sessione d'esame, unica, che ha inizio il 1° novembre e termina il 20 aprile dell'anno accademico successivo, si devono prevedere almeno 6 (sei) appelli nell'anno solare, ai sensi dell'Art. 22 del Regolamento didattico di Ateneo.

9. È possibile sostenere esami di profitto solo negli appelli debitamente pubblicati. Le date pubblicate non possono essere anticipate.

10. Le prove orali sono svolte in presenza di pubblico.

11. Per essere ammesso a sostenere gli esami di profitto lo studente deve essersi preventivamente iscritto all'appello, di norma utilizzando le procedure online. Lo studente deve presentarsi agli esami di profitto munito della tessera di riconoscimento o di un documento di identità in corso di validità e il docente responsabile dà inizio alla verifica dopo aver accertato l'identità dello studente.

12. Non può essere ripetuto un esame sostenuto con esito favorevole né un esame riconosciuto tramite convalida da parte della struttura didattica competente.

Articolo 17 - Verbali esami di profitto

1. L'esame di profitto viene verbalizzato mediante l'utilizzo di una procedura telematica. Il verbale prodotto deve essere sottoscritto con firma digitale dal responsabile della procedura di valutazione.

2. Nel caso di un insegnamento articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva del profitto, tenendo conto del peso dei singoli moduli.

Articolo 18 - Prova finale

1. Per il conseguimento del titolo di studio, lo studente deve superare una prova finale, i cui contenuti, caratteristiche e modalità di svolgimento sono fissati dai singoli Regolamenti didattici dei CdS, anche con riferimento alla lingua veicolare utilizzata.

2. La prova finale è svolta in presenza di pubblico e deve essere discussa e valutata da un'apposita commissione, detta commissione giudicatrice per la prova finale.

3. Per l'ammissione alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico per le attività didattiche diverse dalla prova finale.

4. La tesi, per i CdS che la prevedono, si effettua sotto il controllo diretto ed esclusivo del docente relatore; al docente relatore possono essere affiancati ulteriori relatori o correlatori.

5. La Commissione per la prova finale valuta il candidato sulla base del curriculum complessivo, e sulla base dello svolgimento della prova finale; la valutazione della commissione è espressa in centodecimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. La commissione, in caso di votazione massima (110/110) e con decisione unanime, può concedere la lode.

6. Dello svolgimento e dell'esito della prova finale la commissione redige apposito verbale.

7. Le date per la prova finale sono organizzate di norma nei seguenti tre periodi:
- I periodo: dal 1° giugno al 31 luglio
- II periodo: dal 1° settembre al 22 dicembre
- III periodo (straordinario): dal 10 gennaio al 15 aprile dell'anno successivo.

8. La data ufficiale pubblicata non può essere in alcun modo anticipata. Nel giorno fissato da calendario per la prova finale devono obbligatoriamente iniziare i lavori, che potranno protrarsi anche in giorni successivi ma comunque non oltre i termini del periodo in corso.

9. La data di conseguimento del titolo, da inserire in carriera, sarà quella in cui è avvenuta la proclamazione del candidato.

Articolo 19 - Ammissione alla prova finale

1. Per essere ammesso a sostenere la prova finale lo studente deve accedere alla procedura telematica appositamente predisposta e inserire la domanda di conseguimento del titolo (domanda di laurea) online entro le scadenze previste per ogni appello dalle strutture didattiche competenti, e comunque entro 30 giorni dalla data della seduta di laurea. Lo studente deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni disponibili nella guida alla presentazione della domanda di conseguimento titolo presente sul portale dell'Ateneo.

2. La domanda di conseguimento del titolo, compilata e/o presentata per una determinata sessione, non vale per le sessioni successive. Pertanto, in caso di impedimento, occorre provvedere a effettuare una nuova domanda con le stesse modalità della precedente. La domanda va consegnata alla propria Segreteria studenti previa apposizione di una marca da bollo; valgono comunque i versamenti già effettuati, salvo eventuale conguaglio (come ad esempio nel caso di passaggio di A.A. o nei casi in cui la marca da bollo subisca degli aumenti).

Articolo 20 - Redazione tesi/elaborato finale

1. In materia si rinvia a quanto disposto nei Regolamenti didattici dei CdS.

2. I Regolamenti didattici di Corso di studio stabiliscono se la tesi o elaborato finale possano essere redatti in una lingua diversa dalla lingua veicolare del CdS e in tale caso deve essere incluso un riassunto nella lingua veicolare del CdS.

Articolo 21 - Relatore, Correlatore e Controrelatore

1. Il relatore è individuato nelle seguenti figure del nostro Ateneo:
- Professore di ruolo;
- Ricercatore;
- Professore a contratto oppure cultore della materia

2. Il Correlatore è una figura facoltativa, che ha la funzione di affiancare il Relatore/i nell'assistenza e guida del laureando durante lo svolgimento della tesi. Egli viene indicato dal Relatore/i al laureando; è, di norma, un esperto, docente universitario e non, italiano o di provenienza estera, di provata competenza nell'argomento della tesi prescelta. Il suo nome può comparire sul frontespizio della tesi. Nel caso sia individuato un esperto della materia o un docente di altro Ateneo – italiano o straniero - il suo nome può essere aggregato, in sovrannumero, alla Commissione di esame finale, ma senza diritto di voto. Le strutture didattiche competenti possono prevedere l'obbligatorietà della figura del Correlatore.

3. Le strutture didattiche competenti possono prevedere la presenza di un Controrelatore che viene nominato dalla struttura didattica stessa. La sua funzione è acquisire gli elementi caratterizzanti della tesi/elaborato finale e quindi favorire una più approfondita valutazione del contributo personale del candidato da parte della commissione di cui al successivo articolo.

Articolo 22 - Commissione per la prova finale

1. La Commissione per la prova finale è nominata secondo quanto indicato nel Regolamento didattico di Ateneo e sulla base delle disposizioni dei Regolamenti didattici dei CdS.

2. Dalle presenti disposizioni per la costituzione della Commissione per la prova finale sono escluse le lauree delle professioni sanitarie in quanto regolamentate da normative nazionali.

Articolo 23 - Rilascio di titoli accademici

1. I titoli accademici conferiti dall'Ateneo vengono rilasciati in nome della legge e viene inoltre consegnata una pergamena attestante il titolo stesso. Nella stessa non è indicato il voto conseguito nel relativo esame finale, ma si fa speciale menzione della lode quando questa sia stata concessa.

2. Nei casi di smarrimento o distruzione o furto dei diplomi originali viene rilasciato un duplicato, su richiesta dell'interessato previa presentazione di autocertificazione che attesti lo smarrimento/distruzione/furto della pergamena. È previsto il versamento del contributo deliberato dal Consiglio di Amministrazione; il duplicato è la riproduzione esatta del diploma originale cui si aggiunge la dichiarazione, firmata dal Rettore e dal Direttore Generale in carica, che il titolo è duplicato del diploma originale smarrito, distrutto o rubato.

3. Qualora vi siano giustificati motivi, può essere comunque rilasciato un duplicato in sostituzione del diploma a suo tempo consegnato al laureato. La pergamena oggetto di sostituzione deve essere restituita alla Segreteria studenti dell'Università, che la conserva nel fascicolo personale dell'interessato, dopo averla annullata.

4. Il rilascio di nuova pergamena a seguito di cambiamento di nome e/o di sesso non rappresenta duplicato e comporta il pagamento del contributo previsto.

Articolo 24 - Mobilità internazionale studentesca

1. L'Ateneo organizza e promuove attività di mobilità internazionale destinate ai propri studenti. La mobilità studentesca internazionale viene gestita sia attraverso programmi riconosciuti dall'Unione Europea sia con programmi individuati dall'Ateneo. Gli studenti in mobilità sono di norma ospitati presso le istituzioni partner per seguire lezioni e sostenere i rispettivi esami, per la preparazione di tesi/elaborati di laurea oppure per effettuare un tirocinio (se previsto dall'ordinamento degli studi). A coloro che svolgono un periodo di mobilità internazionale viene garantito, al termine di tale periodo, il riconoscimento da parte dell'Ateneo dei risultati positivi ottenuti, se indicati nel "Learning Agreement", secondo quanto disposto nel "Regolamento per il riconoscimento dei periodi di studio all'estero".

2. Le selezioni vengono effettuate sulla base di appositi bandi pubblicati dall'Ateneo sul proprio portale. La durata del soggiorno dipende in linea di massima dall'accordo sottoscritto con le istituzioni ospitanti.

3. Gli studenti in mobilità in ingresso presso l'Ateneo, possono frequentare i corsi per l'apprendimento della lingua italiana presso il Centro linguistico di Ateneo.

4. Gli studenti in mobilità in ingresso, sulla base di accordi con l'Ateneo di provenienza, vengono immatricolati. Il pagamento del contributo di assicurazione dipende dalla normativa e dai regolamenti vigenti. Eventuali contributi possono essere previsti dagli accordi specifici stipulati fra le Università. Godono degli stessi diritti ed hanno i medesimi obblighi degli studenti iscritti all'Ateneo.

5. Gli studenti in mobilità in ingresso seguono gli insegnamenti del Dipartimento al quale afferisce l'accordo bilaterale, salvo diversa disposizione o su approvazione del Docente Coordinatore dell'Accordo.

6. Lo studente in mobilità per titolo doppio, selezionato attraverso apposito bando, dovrà seguire tutti gli insegnamenti previsti dalla convenzione stipulata fra i due Atenei partner ed eventualmente modificata a seguito di delibere delle Commissioni bilaterali.

Articolo 25 – Tirocinio

1. Il tirocinio formativo e di orientamento (stage) è un'attività pratica che mira ad integrare le conoscenze accademiche mediante l'acquisizione di esperienze professionali; esso consiste in un periodo di durata variabile svolto dallo studente o laureato presso imprese, pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, studi e collegi professionali, che abbiano stipulato con l'Ateneo apposita convenzione. Detto tirocinio può essere curriculare (effettuato durante il corso di studio) o extra-curriculare (post laurea). Il tirocinio curriculare può essere svolto anche presso l'Ateneo. Nei corsi di studio di area sanitaria e di formazione degli insegnanti sono previsti tirocini curriculari specifici, disciplinati da apposita normativa, finalizzati al conseguimento delle competenza professionali specifiche.

2. Per svolgere un tirocinio formativo e di orientamento presso enti o aziende esterni lo studente sottoscrive l'apposito progetto formativo predisposto dalla struttura didattica competente e dal relativo ufficio tirocini di concerto con detti enti o aziende.

3. Per avere informazioni sullo svolgimento di tirocini extra-curriculari dopo la laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico, è necessario rivolgersi agli Uffici tirocini/stage dei Dipartimenti o consultarne il sito web. Detti tirocini sono rivolti agli studenti che hanno già concluso il proprio percorso da non più di 12 mesi.

TITOLO IV – MODIFICAZIONI DELLA CONDIZIONE DI STUDENTE

Articolo 26 – Casistica

1. I casi che comportano una modifica della condizione di studente sono:
- passaggi da e ad altro Corso di studio dell'Ateneo
- trasferimento da e ad altro Ateneo;
- cessazione temporanea degli studi;
- interruzione degli studi;
- decadenza;
- rinuncia agli studi;
- presentazione di istanza di opzione dai previgenti ordinamenti;
- iscrizione come ripetente
- part-time.

2. Il percorso formativo compiuto dagli studenti che si iscrivono ad un CdS dell'Ateneo a seguito di una modifica di condizione tra quelle previste dal precedente comma 1 è valutato dalla struttura didattica competente.
In particolare, la valutazione è effettuata:
- ai fini dell'eventuale esonero dalla verifica delle conoscenze (per l'accesso ai Corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico) o dell'adeguatezza della personale preparazione, posto il necessario possesso dei requisiti curriculari (per l'accesso a Corsi di laurea magistrale), in base a quanto eventualmente stabilito nel Regolamento didattico del Corso di studio, nel rispetto dei principi di coerenza con le conoscenze e preparazione richieste per l'accesso nel Corso di studio di destinazione e di non obsolescenza delle conoscenze e competenze professionali acquisite;
- ai fini della determinazione dell'anno di ammissione al CdS e del riconoscimento degli esami sostenuti in una precedente carriera, in conformità con quanto previsto dal Regolamento didattico d'Ateneo, dal Regolamento didattico del CdS e da eventuali specifiche delibere di indirizzo della struttura didattica competente.

Articolo 27 – Passaggi da e ad altro Corso di studio dell'Ateneo

1. Lo studente che intende passare ad altro Corso di studio deve presentare domanda di passaggio alla Segreteria studenti nel periodo e con le modalità stabilite annualmente dagli Organi competenti, o nel periodo e con le modalità indicate nel bando di accesso al Corso.

2. Il Rettore può autorizzare il passaggio a Corsi a libero accesso richiesto oltre i termini stabiliti qualora la domanda sia giustificata da gravi motivi inerenti le condizioni personali o familiari dello studente e, comunque, compatibilmente con lo svolgimento delle attività didattiche.

3. La domanda di passaggio con la documentazione relativa allo studente in passaggio è trasmessa al competente ufficio di Segreteria studenti del CdS di destinazione. La struttura didattica competente del Corso di studio di destinazione si pronuncia come indicato nell'Art. 26, comma 2.

Articolo 28 – Trasferimento ad altro Ateneo

1. Lo studente può trasferirsi ad altro Ateneo presentando domanda al Magnifico Rettore nei termini stabiliti annualmente dagli Organi Accademici di entrambi gli Atenei e presentando, ove previsto, il "nulla osta" rilasciato dall'Ateneo di destinazione. Se il CdS di destinazione è ad accesso programmato è necessario attenersi al relativo bando di accesso.

2. Lo studente è tenuto a versare l'indennità di congedo fissata dagli Organi Accademici e a regolarizzare eventuali posizioni debitorie.

3. Il Rettore può autorizzare il congedo richiesto oltre i termini stabiliti solo qualora la domanda sia giustificata da gravi motivi inerenti le condizioni personali o familiari dello studente.

4. Il foglio di congedo contenente la carriera dello studente trasferito è trasmesso all'Ateneo di destinazione.

Articolo 29 – Trasferimenti da altro Ateneo

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività didattica, il foglio di congedo dello studente proveniente da altro Ateneo deve pervenire entro la data annualmente fissata dagli Organi Accademici. Se il CdS dell'Ateneo è ad accesso programmato è necessario attenersi al relativo bando di accesso.

2. La struttura didattica competente dell'Ateneo si pronuncia come indicato dal Regolamento didattico del Corso di studio.

Articolo 30 – Cessazione temporanea degli studi

1. Gli studenti iscritti impossibilitati, per comprovate ragioni personali, genitoriali, economiche o sociali, alla frequenza delle attività didattiche, possono richiedere la cessazione temporanea degli studi. Tale cessazione esonera lo studente dal pagamento del contributo onnicomprensivo, non determinando un'iscrizione attiva all'anno corrente, come da Art. 31, comma 9 del Regolamento Didattico di Ateneo. La richiesta viene effettuata presentando apposita domanda documentata alla Segreteria Studenti competente prima dell'inizio dell'Anno Accademico (di norma entro il 30 settembre). La cessazione temporanea può essere richiesta, limitatamente agli studenti in corso, per un solo Anno Accademico. Al termine, la ripresa degli studi è automatica.

2. Durante la cessazione temporanea degli studi lo studente non potrà compiere alcun atto di carriera né fruire di alcun servizio didattico e amministrativo relativamente al Corso di studio.

3. Nell'ipotesi di iscrizione a Scuole di Specializzazione, Dottorati di Ricerca, Corsi abilitanti al Sostegno e all'Insegnamento e master, lo studente iscritto a un CdS deve chiedere la cessazione temporanea degli studi, fino al conseguimento del relativo titolo.

4. Il periodo di cessazione temporanea non è computato ai fini della decadenza dagli studi.

5. La cessazione temporanea può essere richiesta in corso d'anno solo in casi eccezionali, debitamente documentati ed autorizzati dalla struttura didattica competente. Le rate del contributo onnicomprensivo eventualmente già versate andranno a valere per l'anno di ripresa degli studi.

6. Lo studente che ha cessato temporaneamente la propria carriera, riprende gli studi, nel rispetto delle norme di cui al precedente Art. 5 del presente Regolamento (Iscrizioni ad anni successivi al primo). Lo studente può riprendere gli studi non prima che sia trascorso un anno accademico dalla richiesta di cessazione temporanea. Nel caso di cessazione temporanea per motivi di studio di cui al precedente comma 3 del presente Articolo, è necessario presentare alla Segreteria Studenti competente apposita domanda di ripresa degli studi.

Articolo 31 – Interruzione degli studi

1. Lo studente che non rinnova l'iscrizione per almeno un anno accademico, eccetto i casi di cui al precedente articolo (cessazione temporanea degli studi), interrompe gli studi. Negli anni di interruzione gli studenti non possono compiere alcun atto di carriera.

2. Qualora lo studente intenda riprendere gli studi, deve presentare apposita domanda.

Articolo 32 – Decadenza

1. Lo studente decade dagli studi (ossia cessa automaticamente di essere studente dell'Ateneo) qualora non superi alcun esame di profitto per un determinato periodo di tempo (si veda successivo comma 2 del presente Articolo.

2. I termini per la decadenza variano a seconda dell'ordinamento al quale uno studente è iscritto:
- se lo studente è iscritto ad un Corso di studio ante D.M. 509/99 decade dagli studi se non ha superato alcun esame di profitto per 8 anni accademici consecutivi; il solo pagamento del contributo omnicomprensivo non interrompe o posticipa la decadenza;
- se lo studente è iscritto ad un Corso di studio ai sensi dei D.M. 509/99 o D.M.270/04 decade dagli studi se non ha superato alcun esame di profitto per 5 anni accademici consecutivi o comunque per il periodo di tempo stabilito dal Regolamento didattico di ateneo; il solo pagamento del contributo omnicomprensivo non interrompe o posticipa la decadenza.
La decadenza si produce automaticamente al verificarsi delle condizioni indicate, senza necessità di preventiva contestazione agli interessati.

3. Lo studente a tempo parziale decade entro i termini di cui ai commi precedenti.

4. Ai fini della decadenza, non è computato il periodo di cessazione temporanea degli studi previsto dall'Art. 30 del presente Regolamento.

5. Lo studente decaduto, qualora intenda avviare una nuova carriera universitaria presso l'Ateneo, deve procedere con una nuova immatricolazione, nel rispetto delle norme previste per l'accesso al CdS prescelto, richiedendo eventualmente l'abbreviazione di carriera alla struttura didattica competente (si veda il precedente Art. 7 del presente Regolamento).

Articolo 33 – Rinuncia agli studi

1. Lo studente può dichiarare irrevocabilmente, in qualsiasi momento, di rinunciare a continuare gli studi intrapresi.

2. La presentazione della dichiarazione di rinuncia alla Segreteria studenti competente produce la perdita immediata della condizione di studente.

3. Lo studente che abbia rinunciato agli studi in una qualsiasi Università, qualora intenda avviare una nuova carriera universitaria presso l'Ateneo, deve procedere con una nuova immatricolazione, nel ri-

spetto delle norme previste per l'accesso al CdS prescelto, richiedendo eventualmente l'abbreviazione di carriera alla struttura didattica competente (si veda il precedente Art. 7 del presente Regolamento).

Articolo 34 – Passaggio da previgente a nuovo ordinamento

1. Lo studente iscritto ad un CdS di previgente ordinamento può richiedere il passaggio al nuovo ordinamento presentando domanda al Magnifico Rettore.

2. La struttura didattica competente dell'Ateneo si pronuncia come indicato nell'Art. 26, comma 2 del presente Regolamento.

II PARTE – DIRITTI E DOVERI DELLA COMUNITÀ STUDENTESCA

TITOLO V – DIRITTI E DOVERI DELLO STUDENTE

Articolo 35 - Principi e tutele fondamentali

1. In attuazione dell'Art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana, che sancisce il diritto per tutti i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi, l'Ateneo garantisce ai propri studenti i diritti di cui ai commi successivi e li richiama altresì al rispetto dei sottoelencati doveri.

2. L'Ateneo è una comunità umana e scientifica, di insegnamento e di ricerca. È suo compito contribuire all'innalzamento del livello delle conoscenze scientifiche e trasmettere il sapere disponibile alle nuove generazioni. È altresì suo compito formare le nuove generazioni al libero esercizio del pensiero e al senso della responsabilità sociale delle proprie funzioni attuali e future.

3. Nella comunità universitaria gli studenti sono portatori di diritti riconosciuti e inalienabili, senza distinzione di sesso, di etnia, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali, e con pari dignità rispetto alle altre componenti della comunità stessa, coerentemente con la carta nazionale dei Diritti degli Studenti approvata dal CNSU l'8 settembre 2011.

4. L'Ateneo assicura agli studenti le condizioni atte a promuovere lo sviluppo della loro personalità e della loro coscienza civile nell'ambito della propria esperienza formativa, riconoscendo loro i diritti di partecipazione, di libertà espressiva e di autonomia culturale.

5. Gli studenti hanno il dovere di concorrere, attraverso lo studio e la partecipazione alla vita universitaria, alla crescita culturale delle istituzioni accademiche e della società in cui esse sono inserite.

6. Il diritto allo studio deve essere effettivo. Gli studenti che rientrino nei parametri di reddito e di merito stabiliti per legge hanno diritto a percepire la borsa di studio nell'anno accademico di riferimento. Hanno altresì diritto, in tale anno, ai benefici previsti di vitto e di alloggio.

7. Gli studenti beneficiari, a titolo diverso, delle pubbliche risorse messe loro a disposizione in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, hanno il dovere di farne l'uso più responsabile nel perseguire il proprio impegno di studio e formazione. L'Ateneo fornisce agli studenti strumenti necessari per colmare eventuali lacune formative per l'accesso ai Corsi di studio e per raggiungere il successo formativo.

8. Gli studenti, senza distinzione di opinioni politiche, di opzioni culturali e di fede religiosa hanno il diritto di fruire di spazi di socialità, studio e confronto collettivo. Hanno il diritto di riunirsi in assemblea nei luoghi dell'Ateneo, di associarsi e di organizzarsi collettivamente nel rispetto delle leggi dello Stato e dei principi di tolleranza e pluralismo. Gli studenti hanno il dovere di rispettare gli spazi messi a loro disposizione dall'Ateneo e di mantenerne la funzionalità e il decoro.

9. Gli studenti possono partecipare alla vita e al governo democratico dell'Ateneo esercitando l'istituto della rappresentanza negli organi decisionali e di indirizzo. Nella pluralità dei loro orientamenti politici e culturali, gli studenti ispirano comunque il proprio mandato di rappresentanza ai principi fondamentali della Costituzione italiana e delle Carte internazionali dei Diritti riconosciute dal nostro ordinamento.

10. È dovere dei rappresentanti degli studenti esercitare il proprio mandato con continuità e impegno. E' riconosciuta la facoltà da parte dei Corsi di Studio di prevedere nell'ambito dei Regolamenti dei Corsi di studio agevolazioni di carattere didattico nei confronti dei rappresentanti degli studenti.

11. Gli studenti disabili o con DSA hanno diritto a partecipare attivamente e pienamente a tutte le fasi della vita universitaria. Compito dell'Ateneo è favorire concretamente e in ogni forma l'attuazione di tale principio.

12. Gli studenti stranieri iscritti all'Ateneo hanno il diritto di partecipare attivamente e a pieno titolo a tutte le fasi della vita universitaria. L'Ateneo garantisce, anche con appositi uffici, adeguata assistenza agli studenti stranieri, contribuendo a rimuovere gli ostacoli al loro completo inserimento nella comunità universitaria.

13. Fermo restando il potere di impugnativa in sede giurisdizionale, ogni studente che si ritenga leso in un proprio diritto o interesse da abusi, disfunzioni, carenze, ritardi, violazioni di legge o di buona amministrazione, posti in essere durante lo svolgimento di procedimenti amministrativi ovvero riguardanti atti o comportamenti, anche omissivi riferibili a docenti, ad altro personale dell'Ateneo, o ad organi della amministrazione centrale e periferica, ivi compreso lo svolgimento dell'attività didattica, può rivolgersi al Difensore Civico di Ateneo nelle forme e nei modi previsti dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 36 - Rappresentanti degli studenti

1. Gli studenti hanno diritto ad essere rappresentati in tutti i consessi dell'Ateneo, secondo le norme di legge e con le modalità previste dallo Statuto.

2. In caso di concomitanza con attività formative che prevedono la frequenza obbligatoria, la partecipazione certificata alle sedute giustifica l'assenza dello studente.

3. La rappresentanza studentesca può utilizzare spazi all'interno di ogni Dipartimento per le proprie attività connesse al ruolo facendone richiesta al Direttore del Dipartimento.

Articolo 37 - Assicurazione studenti

1. L'Ateneo assicura contro i rischi da responsabilità civile verso terzi, con premio a proprio carico, e per gli infortuni anche in itinere, con premio a carico dell'utenza:
- tutti gli studenti iscritti ai vari CdS attivati;
- tirocinanti;
- laureati frequentatori;
- borsisti;
- assegnisti;
- studenti collaboratori, compresi gli studenti che svolgono la collaborazione a tempo parziale (150 ore) autorizzati dall'Ateneo;

Tutti gli iscritti tenuti allo svolgimento di attività presso strutture sanitarie dovranno essere assicurati contro i rischi da responsabilità civile - estensione colpa medica.

2. Gli studenti e gli altri soggetti di cui al comma 1 del presente articolo godono, altresì, di copertura assicurativa pubblica INAIL nelle seguenti ipotesi:
a) svolgimento di esercitazioni o attività di laboratorio in sede;
b) tirocinio pratico presso un ente/azienda pubblico o privato.
Nel caso di infortunio in itinere l'Ateneo procede ad esercitare l'azione di rivalsa nei confronti di un eventuale terzo danneggiante.

Articolo 38 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 11 del D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dagli studenti vengono raccolti dall'Ateneo per le finalità di gestione delle carriere, inseriti nel sistema informatico all'uopo predisposto e trattati ai soli fini istituzionali.

2. Per gli studenti che siano in possesso di sentenza relativa al cambiamento di sesso da parte del Tribunale è previsto, previa presentazione di apposita richiesta corredata di autocertificazione alla competente Segreteria studenti, l'aggiornamento dei dati nella propria carriera dello studente.

3. I dati di cui sopra vengono comunicati all'esterno dell'Ateneo nei casi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 39 -Tutela degli studenti transgender e transessuali

1. Lo studente interessato deve firmare un accordo confidenziale con l'Ateneo affinché possa utilizzare un nome Alias che verrà riportato in una nuova Student card. L'interessato/a si impegna con tale accordo ad utilizzare tale badge solo all'interno delle strutture universitarie.

2. Il nome Alias verrà inserito all'interno del programma gestionale Esse3 con l'indicazione dell'accordo sottoscritto e poi riportato all'interno dell'applicativo "Infostudenti" disponibile per tutti i docenti. Il docente potrà stampare dalla sua pagina personale in "Infostudenti" l'elenco degli studenti iscritti all'appello d'esame tra i quali comparirà anche lo studente con il nominativo alias. Inoltre, dopo la chiusura delle iscrizioni all'appello d'esame, il docente riceverà una mail con allegato foglio elettronico contenente i dati degli iscritti all'appello, e per gli studenti interessati, il nominativo alias. Sarà cura del docente chiamare lo studente in sede d'esame con il nome alias. Nell'attesa che il programma gestionale consenta automaticamente di ricondurre la votazione relativa al nome Alias a quella riconducibile al nome registrato all'Anagrafe, l'esame finale verrà poi verbalizzato nella carriera di Esse3 corrispondente al nome registrato all'anagrafe dal docente.

3. Il richiedente si impegnerà a segnalare tempestivamente agli uffici competenti dell'Ateneo se intende compiere degli atti inerenti la propria carriera che abbiano rilevanza esterna (a titolo esemplificativo: partecipazione a tirocini, adesione a progetti di mobilità internazionale, richiesta di borse di studio ecc.) concordando con gli stessi se sarà possibile utilizzare la propria identità alias.

Articolo 40 - Prove d'esame

1. Gli studenti hanno diritto a una valutazione imparziale tramite prove d'esame trasparenti e coerenti con il programma, gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento degli insegnamenti.
Gli studenti disabili o con DSA hanno diritto a richiedere ausili e/o misure compensantive per lo svolgimento delle prove d'esame nel rispetto delle pari opportunità. Le prove equipollenti avranno i medesimi contenuti, volti a valutare le competenze acquisite, ma saranno strutturate diversamente. Le misure atte a garantire l'equipollenza verranno identificate dal Delegato del Rettore alla Disabilità e concordate con la Commissione d'Esame previa presentazione, da parte dello studente, al Servizio Accoglienza Studenti Disabili e con DSA, dell'Ateneo di idonea certificazione medica o diagnosi clinica.

2. È preciso dovere del responsabile dell'insegnamento del corso garantire la propria presenza nelle date di appello da lui indicate. In caso di impossibilità a presenziare per ragioni urgenti e impreviste, è compito del docente darne tempestiva comunicazione e provvedere personalmente, o coadiuvato dal presidente del CdS, ad assicurare la presenza di un altro docente dello stesso settore scientifico-disciplinare (SSD) dell'insegnamento o SSD affine e/o comunicare l'eventuale posticipo dell'appello.

3. Le informazioni relative alle modalità della prova d'esame devono essere comunicate prima dell'inizio dell'insegnamento. La prova d'esame deve comunque vertere sul programma dell'insegnamento, opportunamente divulgato, fermo restando la possibilità di contenuti specifici per i frequentanti. I contenuti dell'insegnamento devono essere trattati in modo completo nel materiale didattico indicato dal docente.

4. Gli studenti hanno il diritto di conoscere l'esito delle prove d'esame pratiche e scritte, nonché a ricevere spiegazioni sui criteri di correzione e di valutazione.

5. Trascorsi 15 giorni dalla comunicazione dell'esito della prova d'esame, nel caso di assenza di verbalizzazione, lo studente può sollecitare il docente segnalandolo alla struttura didattica competente.

6. La valutazione del profitto dello studente deve riferirsi alla sua preparazione nella materia di cui ha sostenuto l'esame, con particolare riferimento ai risultati di apprendimento attesi. Lo studente ha diritto a ritirarsi dalla prova d'esame prima della sua conclusione, senza conseguenze per il suo curriculum accademico.

7. Le prove d'esame devono svolgersi in condizioni tali da garantirne la piena ed effettiva pubblicità e da prevenire qualsivoglia favoritismo o discriminazione, in coerenza con quanto stabilito nel Piano Nazionale Anticorruzione e nel Piano Anticorruzione di Ateneo.

Articolo 41 - Servizi e qualità della didattica

1. Gli studenti hanno diritto a compiere le proprie scelte tra percorsi di studio chiari e caratterizzati da evidenti specificità disciplinari. Sul portale dell'Ateneo gli studenti trovano: le informazioni riguardanti l'orientamento, le immatricolazioni, i servizi agli studenti come i benefici, le biblioteche, la descrizione dei CdS, la presentazione dei Dipartimenti, le informazioni sulle associazioni di rappresentanza studentesca presenti in Dipartimento, i servizi volti a garantire l'inclusione anche dei soggetti con bisogni educativi speciali e ogni altra informazione necessaria per permettere allo studente un'adeguata compilazione del piano di studi.

3. Nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'Ateneo mette a disposizione degli studenti presso il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) copie dei testi adottati dai CdS per la libera consultazione. Gli studenti hanno il dovere di rispettare la proprietà pubblica dei testi utilizzati e di consentirne la regolare consultazione agli altri studenti.

Articolo 42 – Certificazione e titoli

1. Lo studente in regola con il pagamento della quota annuale di contribuzione – ovvero con le singole rate – ha il diritto di ottenere certificazione della propria condizione, dei crediti acquisiti, del titolo di studio conseguito e del diploma supplement quale relazione informativa allegata al titolo di studio.

2. L'Ateneo provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati delle carriere degli studenti, nel rispetto della normativa vigente.

3. In seguito al superamento della prova finale prevista per i CdS, l'Ateneo rilascia un diploma recante l'indicazione del titolo conseguito e della classe di appartenenza.

4. Nei casi di CdS internazionali, ovvero Corsi di studio in convenzione con di altre Università italiane e estere che portano al rilascio di titoli doppi, multipli o in forma congiunta, i diplomi sono sottoscritti secondo le modalità definite negli accordi fra le Università partner.

5. Nei casi di CdS interateneo i diplomi sono sottoscritti secondo le modalità stabilite nelle apposite Convenzioni.

Articolo 43 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. L'Ateneo assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in merito alle carriere degli studenti, organizza le informazioni e i dati a sua disposizione mediante strumenti anche informatici, idonei a facilitare l'accesso e la fruizione da parte degli studenti, fatta salva la tutela dei dati personali, secondo la normativa vigente.

2. L'Ateneo, utilizzando prioritariamente strumenti informatici, svolge attività di informazione e comunicazione dirette a favorire la conoscenza delle norme del presente Regolamento e di ogni altra disposi-

zione relativa alla carriera degli studenti, nonché a favorire la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi.

3. In ogni caso, è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna avverso i provvedimenti relativi alla carriera degli studenti.

Articolo 44 – Norme di disciplina - Disposizioni Generali

1. Gli studenti dell'Ateneo sono tenuti a osservare comportamenti rispettosi della legge, dei regolamenti universitari, delle libertà e dei diritti di tutti i soggetti che svolgono la loro attività di lavoro o di studio all'interno delle strutture dell'Ateneo. Sono altresì tenuti a non danneggiare beni di proprietà dell'Ateneo o di terzi, che anche temporaneamente vi si trovino, e a non tenere comportamenti lesivi dell'immagine e del decoro dell'Ateneo, anche al di fuori delle strutture universitarie.

2. Ferma restando ogni altra possibile fonte di responsabilità (penale, civile o amministrativa), costituisce illecito disciplinare ai sensi del presente Regolamento qualunque fatto antigiuridico commesso con dolo o colpa grave dallo studente quando:
a) sia tale da ledere o porre in pericolo la vita, l'integrità fisica, la libertà personale o sessuale, la riservatezza personale o informatica, l'onore o la reputazione di altri studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo o di qualsiasi altro soggetto autorizzato a frequentare i locali dell'Ateneo, ovvero sia tale da compromettere gravemente la legalità, imparzialità o buon andamento della pubblica amministrazione;
b) provochi danneggiamenti ai beni mobili o immobili di cui l'Ateneo è proprietario o che sono dallo stesso detenuti o posseduti a qualunque titolo;
c) arrechi pregiudizio alla disciplina universitaria, all'ordinata e civile convivenza all'interno dei locali universitari ed all'ordinato svolgimento della vita universitaria, nonché ad una qualsiasi prescrizione prevista dal Codice Etico dell'Ateneo;
d) sia diretto al fine o abbia l'effetto di alterare, modificare o contraffare atti o documenti istituzionali o certificazioni inerenti la propria o l'altrui carriera universitaria, compresa la presentazione di false attestazioni per il riconoscimento di crediti formativi universitari.
e) sia diretto al fine o abbia l'effetto di alterare sostanzialmente il risultato di una prova d'esame o della prova finale del Corso di studi, anche attraverso la riproduzione testuale nella tesi di laurea, senza adeguata citazione della fonte, di parti consistenti di altrui opere dell'ingegno, in una misura tale da alterare in maniera significativa l'originalità e paternità intellettuale del lavoro;
f) sia diretto al fine o abbia l'effetto di alterare il risultato della verifica della presenza ad attività didattiche obbligatorie o esami di profitto;
g) ostacoli l'accertamento di illeciti disciplinari commessi da altri.

3. Costituisce inoltre illecito disciplinare qualsiasi altra condotta antigiuridica, che, per le relative modalità e per le finalità perseguite, sia tale da arrecare un grave ed ingiusto pregiudizio all'Ateneo, ai docenti, al personale tecnico amministrativo, agli studenti o a qualsiasi altro soggetto autorizzato a frequentare i locali dell'Ateneo.

4. Non costituiscono illecito disciplinare le manifestazioni collettive ed ogni altra forma di protesta degli studenti, purché avvengano nel rispetto dei diritti di coloro che non vi aderiscono e senza pregiudizio per persone e cose in conformità agli articoli 17 e 18 della Costituzione.

5. Non può essere preso in considerazione, ai fini delle valutazioni disciplinari, il rendimento universitario dello studente.

6. Fermo restando che l'illecito accertato può essere oggetto di altre conseguenze giuridiche, anche penali, le sanzioni disciplinari applicabili ai sensi del presente Regolamento sono:
a) l'ammonizione;
b) l'interdizione temporanea da uno o più insegnamenti o dalle attività formative svolte in laboratori o altre strutture dell'Ateneo per un periodo non superiore a sei mesi;
c) l'esclusione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto per un periodo non superiore a sei mesi;

d) la sospensione temporanea dall'Ateneo con conseguente perdita delle sessioni di esami e di verifica per un periodo non superiore a tre anni.

7. Nella irrogazione della sanzione, si deve tenere conto della gravità del fatto, della gravità delle sue conseguenze, degli eventuali precedenti disciplinari a carico dello studente e della idoneità della sanzione al fine di prevenire il reiterarsi di eventuali fatti della stessa indole.

8. La sanzione dell'ammonizione è adottata verbalmente dal Rettore sentito lo studente nelle sue discolpe (si veda anche l'Art. 46 comma 1 del presente Regolamento).

9. L'interdizione temporanea da uno o più insegnamenti o dalle attività formative svolte in laboratori od altre strutture dell'Ateneo e l'esclusione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto per un periodo non superiore a sei mesi sono adottate dal Consiglio di Dipartimento/Consiglio di Facoltà (si veda anche l'Art. 46 comma 2 e 3 del presente Regolamento).

10. La sospensione temporanea dall'Ateneo, con conseguente perdita delle sessioni di esami per un periodo non superiore a tre anni, è adottata dal Senato Accademico.

11. Il Senato Accademico è altresì competente ad applicare l'interdizione temporanea da uno o più insegnamenti o dalle attività formative svolte in laboratori od altre strutture dell'Ateneo e l'esclusione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto per una sessione quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diversi Dipartimenti/Facoltà.

12. Per l'accertamento degli illeciti disciplinari il Rettore nomina una Commissione Disciplinare con il compito di verificarne la fondatezza.

13. La Commissione Disciplinare è composta dal Delegato del Rettore per la didattica, che la presiede, dal Dirigente della Direzione dei servizi agli studenti, dal Presidente della Conferenza dei Direttori di Dipartimento o suo delegato e da un rappresentante degli studenti designato dalla Conferenza degli Studenti.

14. La Commissione Disciplinare perdura in carica finché motivi di opportunità e/o di necessità non richiedano una nuova nomina (ad esempio per impedimento o trasferimento di uno dei suoi componenti).

15. In ottemperanza al principio della terzietà dell'organo giudicante, qualora lo studente al quale sia contestata la violazione di un dovere comportamentale sia legato da rapporto di coniugio, convivenza, parentela o affinità fino al IV grado con un membro della Commissione, o sussistano altre gravi ragioni di convenienza, il membro della Commissione dovrà dichiarare la propria incompatibilità ed essere sostituito (con le stesse modalità previste per la sua nomina).

Articolo 45 – Accertamento dell'illecito disciplinare

1. Qualunque organo, ufficio e dipendente dell'Ateneo, i professori ed i ricercatori dell'Ateneo, ove siano venuti a conoscenza di un fatto che possa configurare illecito disciplinare, secondo quanto previsto dall'Art. 44 del presente Regolamento, ne danno immediatamente informazione per iscritto al Rettore.

2. Il Rettore, non appena ricevuta la notizia dell'illecito disciplinare, se non ritiene di archiviarla, la trasmette al Presidente della Commissione Disciplinare per l'apertura del procedimento disciplinare.

3. Nell'espletamento dell'incarico, la Commissione Disciplinare può acquisire documenti, sentire testimoni, acquisire il parere di esperti dalla stessa incaricati, compiere qualunque altra attività che ritenga utile o necessaria ai fini dell'accertamento dell'illecito; può, altresì, compiere le attività istruttorie richieste dallo studente interessato, se ritenute utili e pertinenti ai fini dell'accertamento.

4. La Commissione Disciplinare che, nel corso dell'attività istruttoria, accerti fatti che possono costituire reato, ne informa senza indugio l'Autorità giudiziaria, per il tramite dell'Ufficio Legale, dandone altresì comunicazione al Rettore.

5. I membri della Commissione Disciplinare sono tenuti al mantenimento della riservatezza in ordine ai fatti dei quali sono venuti a conoscenza.

6. Nelle more della definizione della sanzione disciplinare definitiva, il Rettore, su proposta della Commissione Disciplinare, può applicare una misura cautelare al fine di prevenire il pericolo di reiterazione di fatti della stessa natura.

7. Le misure cautelari sono l'interdizione temporanea da uno o più corsi, dalle attività didattiche o di tirocinio, nonché l'esclusione da uno o più esami di profitto. La durata della misura cautelare non può essere superiore a tre mesi. L'irrogazione della misura cautelare è computata nella sanzione definitiva.

8. Le indagini non possono durare più di tre mesi dall'avvenuta conoscenza dei fatti.

9. L'eventuale pendenza di un procedimento penale per i fatti oggetto del procedimento disciplinare non comporta la sospensione del procedimento disciplinare.

10. Delle attività di indagine è redatto verbale in forma riassuntiva.

11. Il Presidente della Commissione Disciplinare invia allo studente la comunicazione di avvio del procedimento disciplinare.

12. La comunicazione di avvio del procedimento disciplinare indica la data in cui deve avvenire l'audizione dello studente, il quale deve essere informato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede di residenza o il domicilio eletto dallo studente a fini della carriera o via email tramite indirizzo pec.

13. La comunicazione di avvio del procedimento disciplinare deve contenere:
a) la contestazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato;
b) l'avviso a presentarsi in data definita dinanzi alla Commissione Disciplinare per essere ascoltato in ordine ai fatti che sono contestati;
c) l'informativa che è facoltà dell'interessato farsi assistere da persona di propria fiducia e/o presentare, in ogni stato del procedimento, memorie difensive ed eventuali documenti a sua discolpa ed indicare eventuali prove da assumere;
d) l'informativa che può prendere visione ed estrarre copia degli atti del fascicolo che lo riguarda;
e) il responsabile del procedimento.

14. Tra la comunicazione di cui al comma precedente e l'audizione dello studente deve intercorrere un termine non inferiore a dieci giorni.

15. Alla conclusione delle indagini, che deve avvenire entro tre mesi dall'avvenuta conoscenza dei fatti, la Commissione Disciplinare trasmette al Rettore gli atti, unitamente ad una relazione scritta nella quale vengono ricostruiti i fatti, e formula, in alternativa, una proposta di archiviazione o una proposta di adozione di uno specifico provvedimento disciplinare.

16. In caso di proposta di archiviazione il Rettore dispone la stessa entro sette giorni. In caso di proposta di applicazione della sanzione dell'ammonizione, il Rettore adotta tale provvedimento entro sette giorni. In caso di proposta di applicazione di una sanzione diversa dall'ammonizione, il Rettore trasmette gli atti, unitamente alla relazione della Commissione Disciplinare, al Consiglio di Dipartimento o al Consiglio di Facoltà o al Senato Accademico, a seconda della competenza ad irrogare la sanzione. La definizione del procedimento da parte dell'Organo competente deve concludersi entro 60 giorni dalla trasmissione degli atti al Rettore ai sensi del comma 15 del presente articolo.

17. Qualora il Rettore ritenga, anche su segnalazione della Commissione Disciplinare, che i comportamenti per i quali si procede siano rilevanti anche o esclusivamente in sede di violazione del codice etico, trasmette gli atti alla Commissione Etica per le valutazioni di competenza.

Articolo 46 – Applicazione delle sanzioni

1. Qualora si ritenga di applicare l'ammonizione, il Rettore vi procede verbalmente. Per la irrogazione dell'ammonizione il Rettore può delegare un professore di ruolo. Della irrogazione dell'ammonizione è redatto verbale per i successivi adempimenti di cui all'Art. 45 del presente Regolamento.

2. Qualora l'applicazione della sanzione riguardi l'interdizione temporanea da uno o più insegnamenti determinati, dalle attività formative svolte in laboratorio o in altre strutture dell'Ateneo ovvero l'esclusione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto per un periodo non superiore a sei mesi, il Rettore inoltra al Consiglio di Dipartimento/Consiglio di Facoltà la proposta, corredata dagli atti di indagine compiuti.

3. Il Consiglio di Dipartimento/Consiglio di Facoltà, eventualmente sentito il Presidente della Commissione Disciplinare, delibera la durata dell'interdizione, comunque non superiore a sei mesi, e gli esami o le altre forme di verifica ai quali l'interdizione si riferisce.

4. Quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diverse strutture didattiche, l'applicazione della sanzione nei confronti di questi è irrogata dal Senato Accademico.

5. Qualora la sanzione consista nella sospensione temporanea dall'Ateneo per un periodo maggiore di 6 mesi la sua applicazione è di competenza del Senato Accademico.

6. Su propria iniziativa ovvero su richiesta dello studente, il Senato Accademico può chiedere alla Commissione Disciplinare di svolgere attività integrative di indagine, ove ritenute opportune.

7. Il Senato Accademico, eventualmente sentito il Presidente della Commissione Disciplinare, delibera l'irrogazione della sanzione proposta a maggioranza dei suoi componenti.

8. Delle attività del Senato Accademico è redatto verbale in forma riassuntiva.

9. I provvedimenti di cui all'Art. 44, comma 6, lett. b), c) e d) del presente Regolamento devono essere motivati e sottoscritti dall'organo che li ha emessi e trasmessi al Rettore per gli adempimenti di cui all'Art. 45.

10. Accertato l'illecito disciplinare di cui all'Art. 44, comma 2, lettera d) del presente Regolamento, il Rettore provvede all'annullamento, in autotutela, degli atti o provvedimenti amministrativi alterati, modificati contraffatti e di quelli che da essi dipendono

11. Avverso la determinazione del Rettore o avverso la deliberazione del Consiglio di Dipartimento/ Consiglio di Facoltà, previste rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2 del presente articolo, lo studente può proporre ricorso al Senato Accademico.

12. Il ricorso si propone per iscritto entro 30 giorni dalla notifica della sanzione ed è depositato o trasmesso per posta raccomandata al Rettore. Nel caso di trasmissione per posta, fa fede la data di presentazione all'Ufficio Postale.

13. Il Rettore trasmette l'impugnazione al Senato Accademico, che decide entro trenta giorni, secondo le modalità previste dai commi 7, 8 e 9 del presente articolo.

14. I provvedimenti disciplinari applicati dal Senato Accademico hanno carattere definitivo e sono impugnabili in sede giurisdizionale amministrativa nei termini previsti dalla legge.

Articolo 47 – Provvedimento finale

1. Il provvedimento finale è adottato con decreto rettorale e comunicato all'interessato.

2. Le sanzioni disciplinari sono comunicate allo studente con raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede di residenza o il domicilio eletto dallo studente a fini della carriera o via email tramite indirizzo pec.

3. Dell'applicazione della sanzione della sospensione temporanea superiore ai 6 mesi dall'Ateneo viene data comunicazione a tutti gli Atenei italiani.

4. Ai sensi della normativa vigente, tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera universitaria dello studente e conseguentemente, nell'eventuale foglio di congedo.

5. Delle sanzioni irrogate a studenti di altri Atenei temporaneamente ospiti dell'Ateneo, sono informati gli Atenei di rispettiva appartenenza.

6. L'Ateneo non iscrive studenti ai quali sia stata applicata una sanzione di sospensione da altro Ateneo per tutto il periodo di sospensione.

7. Il procedimento disciplinare deve concludersi con l'irrogazione della sanzione o l'archiviazione entro il termine massimo di centocinquanta giorni naturali consecutivi dalla avvenuta conoscenza dei fatti.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

Articolo 48 - Norme comuni e finali

Relativamente alle Scuole di Specializzazione, Dottorati di Ricerca, Master di I e II livello, Corsi di Perfezionamento e Formazione, si applica quanto stabilito negli specifici Regolamenti di Ateneo o, in assenza di specifiche disposizioni in merito, per quanto compatibile, il presente Regolamento.

Pubblicato in Modena il giorno 12 febbraio 2019

firmato Magnifico Rettore Angelo Oreste ANDRISANO